

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

VISTI gli elaborati costituenti il Piano generale di bonifica montana del comprensorio della Barbagia e del Mandrolisai (Nuoro) ivi incluso il progetto di massima delle opere pubbliche di competenza statale, redatto dal consorzio di bonifica omonimo ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 17 e 18 della Legge 25 Luglio 1952, n. 991;

VISTO il parere del Comitato tecnico provinciale per la B.I. di Nuoro (n. 374 del 10/4/1962);

VISTO il parere del Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna n. 11865 in data 17/10/1962;

VISTO il parere del Consiglio Superiore dell'Agricoltura e delle Foreste - Sezione V^a - in data 13 Aprile 1965;

PREMESSO

- che il Comprensorio della Barbagia e del Mandrolisai, ricadente nella Provincia di Nuoro, della superficie complessiva di Ha. 82.189 venne classificato comprensorio di Bonifica Montana, a termini dell'art. 15 della Legge 25/7/1952, n. 991, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18/6/1957, n. 849, ridotto poi ad Ha. 70.959 per il distacco del Comune di Fonni con Decreto del Presidente della Repubblica n. 557 in data 29/1/1958;
- che, con decreto ministeriale in data 6/4/1959, n. 951 sono stati concessi al Consorzio di Bonifica della Barbagia e del Mandrolisai (Nuoro) ai termini degli artt. 5 e 17 della Legge 25/7/1952, n. 991, gli studi e le ricerche per la compilazione del Piano generale di bonifica del comprensorio omonimo;
- che l'Ispettorato Regionale delle Foreste di Cagliari, come da delega avuta dal Ministero Agricoltura e Foreste - Direzione Generale per l'Economia Montana e Foreste - provvede con ordinanza in data 19/12/1961 n. 5079 alla pubblicazione del Piano ai sensi di Legge;
- che tale ordinanza e gli elaborati costituenti il piano sono stati pubblicati con le modalità e le forme stabiliti dalla Legge così come risulta dagli atti;
- che entro i limiti stabiliti dalla legge non è stato presentato alcun ricorso o reclamo avverso al Piano suddetto;
- che il comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale per la provincia di Nuoro si è espresso favorevolmente all'approvazione del Piano con voto n. 374 del 10/4/1962;
- che il Provveditorato alle OO.PP. di Cagliari con voto in data 17/12/1962 n. 11865, si è espresso favorevolmente, con alcune osservazioni di ordine tecnico, all'inoltro del Piano agli Organi superiori;

che il Piano generale della Barbagia e del Mandrolisai è costituito da una Relazione generale e dal Progetto di massima delle opere di competenza statale a totale od a parziale carico dello Stato, il tutto integrato dai disegni delle opere e da abbondante cartografia;

che gli interventi proposti riguardano:

A) Opere pubbliche di competenza statale a totale o parziale carico dello Stato:

1)-Opere di sistemazione idraulico-forestale	£.	2.238.000.000
2)-Ricomposizione della proprietà frammentata	"	350.000.000
3)-Valorizzazione flora officinale	"	100.000.000
4)-Opere stradali	"	4.762.800.000
5)-Edilizia rurale	"	155.000.000
6)-Alettrodotti	"	44.000.000
7)-Acquedotti	"	16.000.000
8)-Miglioramento pascoli	"	1.100.000.000
9)-Lotta antiparassitaria	"	10.000.000
10)-Disinfestazione pascoli	"	300.000.000
11)-Assistenza tecnica	"	285.000.000
12)-Istruzione tecnico-professionale	"	390.000.000
Totale opere di competenza statale.....		£. 9.750.800.000

B) Opere di competenza privata £. 15.000.000.000

Totale opere di bonifica.....£. 24.750.800.000
=====

che il costo totale delle opere di bonifica, di £. 24.750.800.000 dovrebbe gravare per £. 16.685.776.000 a carico dello Stato e per £. 8.065.024.000 a carico dei privati;

che il costo delle opere di competenza statale, preventivato in £. 9.750.800.000, dovrebbe gravare per £. 9.185.776.000 a carico dello Stato e £. 565.024.000 a carico dei privati;

che la spesa di £. 15.000.000.000 preventivata per le opere di competenza privata dovrebbe gravare per metà sullo Stato e per l'altra metà sui privati;

che la spesa complessiva prevista per la bonifica del comprensorio, riferita ad unità di superficie, importa circa £. 348.806 ad ettaro mentre quella limitata alle sole opere di competenza statale importa £. 137.414 ad ettaro di cui £. 129.451 a carico dello Stato e £. 7.963 a carico dei privati;

che il vincolo idro-geologico già interessante ha. 8.638 per effetto della Legge 20/6/1877 ed ha. 14.669 agli effetti dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267, rielaborato nel Piano, dovrebbe interessare una estensione di Ha. 45.299;

CONSIDERATO

che il Piano è stato studiato e redatto sulla base di accurati studi i quali consentono di avere una precisa nozione dello ambiente fisico, economico e sociale che caratterizza il com prensorio;

che, conformemente a quanto prescritto dalla Legge 25/7/1952 n. 991, il Piano risulta imperniato sulla progettazione di massima delle opere di competenza statale con particolare riguardo a quelle atte al consolidamento del suolo ed alla regimazione delle acque, nonché sulle direttive fondamentali della trasformazione degli esistenti ordinamenti agrari comprendenti l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata;

che sono da tenere presenti le considerazioni e proposte formulate dal Provveditorato alle OO.PP. di Cagliari ed appresso indicate:

- a) Gli orientamenti di massima per la trasformazione irrigua di presunti Ha. 3000 di superficie, non previsti nel Piano ma semplicemente accennati in un fascicolo a parte (n. 8) non forniscono elementi tecnici ed economici tanto che non viene neppure presentata una corografia della zona interessata;
- b) Le conclusioni a cui giunge il progettista sono in definitiva negative anche se viene esclusa a priori l'opportunità di un più approfondito studio della questione;
- c) Per l'utilizzazione delle acque del bacino del Tirso a scopo irriguo è allo studio un progetto che riguarda zone effettivamente in grado di accogliere ordinamenti irrigui economicamente convenienti;
- d) I terreni che dovrebbero essere irrigati sono montagnosi ed in genere con pendenze notevoli per cui è problematica l'irrigazione su vaste superfici anche se effettuate con sistemi a pioggia, o comunque non a scorrimento, ed è altresì problematico il risultato economico data la scarsa potenza dei terreni da irrigare;
- e) Le direttive della trasformazione fondiaria sono da ritenersi troppo vincolanti ed eccessivamente dettagliate nei particolari mentre la povertà dell'ambiente fisico che riflette nelle condizioni economiche della popolazione non sembra che consenta di stabilire rigidi schemi di trasformazione da imporre ai singoli proprietari, schemi che possono risultare superati in un prossimo futuro;
- f) Le opere di miglioramento fondiario di competenza dei privati, previste nelle direttive contemplate dal Piano, dovranno pertanto essere meglio esaminate e studiate in rapporto alla reale convenienza economica ed alla suscettività alla trasformazione di ogni singola azienda, ciò che potrà essere fatto solo in sede di approvazione dei piani aziendali alla cui presentazione sono obbligati i vari proprietari;

che sono da tenersi presenti le condizioni e proposte formulate dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura e Foreste - Sezione V - ed appresso indicate:

- a) per quanto riguarda la viabilità di bonifica si fa notare l'opportunità di eliminare dal piano le seguenti strade:

- 1)-Austis - Tumbuladu - Sa Ghea
- 2)-Teti - Parzicanes - Sa Ghea
- 3)-Serra Lattarasi - Orru - S'Ebba

per complessivi Km. 30 circa, in quanto già finanziate ed in corso di costruzione;

- b) Per quanto riguarda le borgate rurali, trova una certa possibilità di attuazione solo quella di S. Mauro in prossimità di Sorgono, le altre due non si presentano più attuali, a causa delle mutate situazioni locali (spopolamento continuo, non convenienza economica del previsto tipo di agricoltura);
- c) Dei sei elettrodotti di servizio previsti dal Piano alcuni sono in corso di realizzazione ed altri in corso di finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno. I due elettrodotti previsti per le borgate non più attuali è opportuno siano spostati in altre zone in cui se ne presenta l'opportunità e cioè nel Comune di Mesana Sardo;
- d) Devono essere stralciati due acquedotti previsti per le borgate rurali non più da realizzare;
- e) Per quanto riguarda il miglioramento dei pascoli di proprietà comunale, si dovrebbe stralciare la superficie di Ha. 1200 (Ha. 700 in Comune di Gadoni ed Ha. 500 in Comune di Desulo) perchè già finanziati nel Piano di rinascita della Sardegna;
- f) I trattamenti di disinfezione contro la "Lymantria" possono essere stralciati sia perchè dovrebbero essere ripetuti più volte per avere risultati soddisfacenti sia perchè la tendenza attuale è quella di effettuare la lotta con mezzi biologici che peraltro non sono di competenza del consorzio;
- g) Per la deferulazione dei pascoli è da stralciare la superficie di Ha. 9000 in considerazione che l'intervento su tale superficie è già stato disposto dal Piano di rinascita per la Sardegna;
- h) Per ciò che concerne le opere di competenza privata è opportuno escludere qualsiasi obbligo di miglioramento fondiario per cui i relativi interventi a carattere obbligatorio è facoltativo previsti nel Piano devono intendersi come orientamenti produttivi consigliati, anzichè imposti, per il miglioramento dell'economia del Comprensorio. L'obbligatorietà di talune di queste opere, specialmente di quelle complementari delle opere pubbliche di competenza statale, potrà essere più opportunamente decisa caso per caso, in sede di redazione ed approvazione dei relativi progetti esecutivi;

che sono da approvare le proposte relative al vincolo idrogeologico formulate nel Piano ai sensi dell'art.18 della Legge 30 Dicembre 1923 n.3267, attese le caratteristiche del comprensorio e per le quali proposte non si sono avuti reclami od opposizioni;

che ,per quanto riguarda la cronologia degli interventi ed i tempi tecnici di realizzazione,devesi considerare che l'attuazione del Piano potrà avvenire in base alle effettive disposizioni annuali di bilancio,dando però la precedenza agli interventi sistematori e poi a quelli con più prossimi riflessi produttivi;

che,in conformità delle osservazioni e proposte formulati dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura e Foreste e del Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici,le previsioni di spesa del Piano dovrebbero essere così modificate:

A)-Opere pubbliche di competenza statale a totale o parziale carico dello Stato:

1)-Opere di sistemazione idraulico-forestale	£. 2.238.000.000
2)-Ricomposizione delle proprietà frammentate	" 350.000.000
3)-Valorizzazione flora officinale	" 100.000.000
4)-Opere stradali	" 4.342.300.000
5)-Edilizia rurale	" 51.600.000
6)-Elettrodotti	" 22.000.000
7)-Acquedotti	" 6.000.000
8)-Miglioramento pascoli	" 860.000.000
9)-Disinfestazione pascoli	" 210.000.000
10)-Assistenza tecnica	" 285.000.000
11)-Istruzione tecnica professionale	" 390.000.000

Totale opere di competenza statale.....£. 8.854.900.000

B)-Opere di competenza privata £.15.000.000.000

Totale opere di bonifica.....£.23.854.900.000

=====

arrotondate £.23.855.000.000 di cui £.15.861.600.000 circa a carico dello Stato e £.7.993.400.000 circa a carico dei privati, suscettibili di aumento per riportarle all'attualità e di reciproche compensazioni per eventuali varianti in aumento ed in diminuzione delle diverse categorie di opere;

che,dette previsioni di spesa devono intendersi unicamente di larga massima,dovendosi lo stesso meglio definire in sede di progettazione esecutiva,anche in relazione a quella che sarà la situazione esecutiva,anche in relazione a quella che sarà la situazione economica all'atto della realizzazione delle singole opere;

che il Piano è stato regolarmente pubblicato a norma e per la durata di legge,anche nei Comuni ricadenti in tutto od in parte nel comprensorio e che i reclami presentati sono stati istruiti e definiti con le proposte del caso;

che i Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale delle provincie interessate ed il provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna hanno espresso,in merito al Piano,parere favorevole all'approvazione;

D E C R E T A

ib
21
Art.1 - Il Piano generale per il comprensorio di bonifica della Barbagia e del Mandrolisai contenente le direttive per la trasformazione fondiaria ed il progetto di massima per le opere di competenza statale redatto dal Consorzio di bonifica montana omonimo ai sensi e per gli effetti degli Artt. 5, 17 e 18 della Legge 25/7/1952, n. 991, è approvato in linea tecnica per il complessivo importo presunto di £.23.855.000.000 di cui £.15.861.600.000 a carico dello Stato e £.7.993.400.000 a carico dei privati, salvo il suo aggiornamento nella fase esecutiva ed alle condizioni che, in caso di attuazione, sia ottemperato alle prescrizioni ed osservazioni di cui alle precedenti considerazioni, scaturite dai rilievi, formulate in merito dal Consiglio Superiore dell'Agricoltura e Foreste e dal Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna.

Il presunto importo delle opere previste deve intendersi di larga massima, puramente indicativo e per nulla impegnativo nei confronti di questo Ministero che continuerà a predisporre il finanziamento delle singole opere nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio annuali.

Art.2 - E' approvato, altresì, in linea tecnica, il progetto di massima delle opere di competenza statale facente parte del Piano ed allegato al medesimo, per l'importo di £.8.855.000.000 da considerarsi quale progetto di larga massima e semprechè, anche per esso, siano osservate le prescrizioni, rettifiche e raccomandazioni di cui alle precedenti considerazioni.

Art.3 - L'importo del Piano, debitamente aggiornato e revisionato, dovrà essere ripartito gradatamente in conformità degli oneri di spesa da attribuire allo Stato ed ai privati proprietari sulla base dei diversi concorsi statali previsti dalla legislazione vigente all'epoca dell'esecuzione di ciascuna singola opera d'intervento.-

Roma, li 26 Luglio 1965

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
Ft° Ferrari Aggradi

IL MINISTRO
PER I LAVORI PUBBLICI
Ft° Mancini

P. C. C.
IL CAPO DELLA DIVISIONE IX
Ft° Dr. T. Panegrossi

PER COPIA CONFORME
IL CAPO DELL'ISPETT.TO RIP.LE
(Albertini d. Ernesto)



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

IN CASO DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME

IN CASO DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME IX
B. C. C.

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME E DEI SOGNI CONFORME
IN MINISTERO

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME E DEI SOGNI CONFORME
IN MINISTERO

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME E DEI SOGNI CONFORME
IN MINISTERO

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME E DEI SOGNI CONFORME
IN MINISTERO

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME E DEI SOGNI CONFORME
IN MINISTERO

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME E DEI SOGNI CONFORME
IN MINISTERO

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME E DEI SOGNI CONFORME
IN MINISTERO

DE. DELL'INDELLIBILITÀ
DEI SOGNI CONFORME